SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91G0275

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1991.

Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, comma1, 3, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ed in particolare il punto 25) che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per le attività che provocano ridotto inquinamento atmosferico;

Ritenuto necessario dover apportare delle modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali;

Ritenuto inoltre di dover individuare e regolamentare le attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, nonché quelle a ridotto inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover regolamentare le emissioni diffuse di depositi di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il presidente della Repubblica emana tutti gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

In conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

CAPO I

Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.

Art. 1.

1. All'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al punto 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.»;

b) il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) Per centrali termoelettriche, previste all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione. Per raffinerie di olii minerali si intendono gli impianti di lavorazione e trasformazione e/o deposito di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni o autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Le autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo.

Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti sopraindicati.»;

c) dopo il punto 13) è inserito il seguente:

«13-*bis)* I progetti relativi all'abbattimento delle emissioni di ossido di etilene, nei processi di sterilizzazione dei prodotti biomedicali, potranno tener conto nelle domande dei maggiori tempi e modalità di adeguamento indicati, in relazione alle tecnologie disponibili, dall'Istituto superiore di sanità nel parere del 10 luglio 1991.»;

d) dopo il punto 13-*bis)* è inserito il seguente:

«13-*ter)* Nel caso vi siano difficoltà derivanti dalla natura dei processi tecnologici o dalla complessità nella realizzazione, i progetti di adeguamento previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990 potranno usufruire di

proroghe del termine ivi indicato, secondo tempi e modalità stabilite dalle regioni o dalle autorità competenti, su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità.»;

e) al punto 17) le parole: «La regione può prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «La regione, o le autorità previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per quanto di rispettiva competenza, possono prevedere»;

f) al punto 25) dopo le parole: «le attività» è soppressa la parola: «che» e sono inserite le seguenti: «i cui impianti»;

g) il punto 26) è sostituito dal seguente:

«26) Le imprese indicate nel precedente punto poiché producono emissioni inquinanti non solo al di sotto dei valori minimi previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma anche scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto, non sono soggette ad autorizzazione.».

CAPO II

Disposizioni in materia di emissioni poco significative, nonché di emissioni diffuse di depositi di olii minerali e GPL.

Art. 2.

1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Art. 3.

1. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del presente decreto.

CAPO III

Disposizioni in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente alle attività ad inquinamento poco significativo, le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico.

2. Sono, altresì, considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico anche quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 5.

1. Le regioni e le autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4.

2. In conformità con il punto 19) del citato atto di indirizzo e coordinamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico le regioni e le altre autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, possono altresì predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

3. Rosticceria e friggitoria.

4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

5. Laboratorio odontotecnici.

6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

9. Le seguenti lavorazioni tessili:

preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;

b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;

c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;

d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.

11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

13. Serre.

14. Stirerie.

15. Laboratori fotografici.

16. Autorimesse.

17. Autolavaggi.

18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.

19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

20. Eliografia.

21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0.3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

24. Impianti trattamento acque.

25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2.5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.

27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Descrizione attività

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/h.

12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g.

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.

30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

91A3388

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 31 maggio, 25 luglio, 15 settembre e 17 ottobre 1989 e 18 dicembre 1990, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del fondo Ambrofund, da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione di prodotti analoghi in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 924217 del 16 novembre 1989, n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 121270 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni di polizza e le clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del fondo Ambrofund, da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione di prodotti analoghi in vigore, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tariffa a tasso tecnico 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottato sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza approvate ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle ai precedenti punti 9) e 10), queste ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3%, dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione;

14) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52CA0 - 52CA3 - 52CA4 - Assicurazioni di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

15) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52RA0 - 52RA3 - 52RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

16) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52UA0 - 52UA3 - 52UA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

17) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53CA0 - 53CA3 - 53CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio unico costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

18) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53RA0 - 53RA3 - 53RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%; del 4%);

19) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53RU0 - 53RU3 - 53RU4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

20) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32CA0 - 52CA3 - 52CA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

21) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32RA0 - 32RA3 - 32RA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

22) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32UA0 - 32UA3 - 32UA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

23) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 33CA0 - 33CA3 - 33CA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

24) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 33RA0 - 33RA3 - 33RA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

25) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe nn. 33UA0 - 33UA3 - 33UA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);

26) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi cinque anni - testa singola;

27) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi dieci anni - testa ringola;

28) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico - testa singola;

29) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54TA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico - gruppo di teste.

Le clausole di rivalutazione relative alle tariffe approvate ai punti da 14) a 29) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale 21 novembre 1988.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3332

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 1° marzo 1989, 13 febbraio 1990, 29 gennaio, 26 febbraio e 5 marzo 1991 presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché delle condizioni regolanti l'assunzione di contratti senza visita medica e con visita medica senza test HIV;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 121072 e n. 121274 dell'11 e 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, nonché le condizioni regolanti l'assunzione di contratti senza visita medica e con visita medica senza test HIV presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annue, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 5) e 11) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

16) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 7) e 13) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21);

23) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da applicare ai contratti individuali;

24) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) condizioni speciali di polizza, comprensiva della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 24);

26) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 24) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di lire 5.000.000;

27) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 27) allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000;

30) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 27);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 30);

32) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 30) allorquando il premio inizialmente corrisposto sia superiore a L. 700.000;

33) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescenti annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;

34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33);

35) assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia-beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

36) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 35);

37) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

38) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 37);

39) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

40) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 39);

41) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

42) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo per il pagamento di un capitale rivalutabile per polizze individuali;

43) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 42);

44) condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

45) condizioni di polizza per assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa suddetta può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi - la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile all'AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3351

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di tassi di frazionamento presentati dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 18 luglio 1989, 10 gennaio e 28 marzo 1990, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonché di tassi di frazionamento annuo da applicare a tariffe di assicurazione già approvate;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 923864 del 24 ottobre 1989 e n. 021843 del 17 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di tassi di frazionamento annuo da applicare a tariffe di assicurazione già approvate presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti l'aumento della prestazione inizialmente garantita, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista, per il caso di vita e a vita intera allorquando il premio corrisposto ecceda gli importi annui di L. 1.000.000 e L. 2.500.000 o quelli mensili di L. 100.000 o di L. 230.000;

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti l'aumento della prestazione iniziale garantita, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista, per il caso di vita e a vita intera allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti l'aumento della prestazione inizialmente garantita, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista, per il caso di vita e a vita intera allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 2.500.000 annue oppure di L. 230.000 mensili;

8) condizioni speciali di polizza regolanti la facoltà di adeguamento del premio annuo, da applicare a contratti di assicurazione per il caso di vita a premio annuo costante;

9) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili e non rivalutabili.

Art. 2.

La Alleanza assicurazioni S.p.a. è autorizzata ad applicare le addizionali di frazionamento previste per le polizze non rivalutabili anche alle polizze rivalutabili in forma mista a premio annuo costante o crescente, approvate con i decreti ministeriali 27 luglio 1982 e 22 febbraio 1988 e a quelle per il caso di vita approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Art. 3.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3333

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di condizioni speciali di polizza per particolari contratti, presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, già Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sur la vie - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 3 agosto 1989 e 19 aprile 1990 presentate dalla Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sul la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, ora Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di condizioni speciali di polizza per particolari contratti;

Vista la lettera in data 18 giugno 1990 con la quale la Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, ha comunicato che l'assemblea mista ha deliberato il cambiamento di denominazione sociale da Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 924267 del 20 novembre 1989 e n. 022505 del 19 luglio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, già Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione, senza visita medica e senza carenza, di rischi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate per la copertura di prestiti a breve e medio termine erogati da banche o società finanziarie ai propri clienti oppure da enti o organismi per i propri appartenenti e/o dipendenti.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3352

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate da L'Abeille vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 9 ottobre 1989, 9 e 24 luglio 1990, 20 e 30 settembre 1990 e 18 dicembre 1990 presentate dalla Abeille vita S.p.a - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 923876 del 25 ottobre 1989, n. 924202 del 15 novembre 1989, n. 023311 del 15 ottobre 1990, n. 120019 del 3 gennaio 1991, n. 121269 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di lire 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di lire 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di lire 5.000.000;

10) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 10);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante e capitale crescente annualmente del 5% o del 10%, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale ridotto in caso di sospensione del pagamento dei premi, relativi alla tariffa di cui al precedente punto 13);

16) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

18) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 16) e 17);

19) tariffe di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento della prestazione garantita alla scadenza contrattuale, da applicare a tariffe per il caso di vita e in forma mista (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di opzione di cui al punto 19);

21) condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità a contratti emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazioni temporanee per il caso di morte e di quelle temporanee per il caso di morte e di invalidità utilizzate per l'emissione di contratti individuali;

22) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore degli agenti monomandatari dell'Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita concessa con decreto ministeriale n. 18813 del 12 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.. 13 del 16 gennaio 1991 deve intendersi riferita alla Abeille vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3353

DECRETO 17 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 22 marzo, 11 luglio, 3 agosto e 29 novembre 1989, 12-30 luglio e 20 agosto 1990 presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 923837 del 20 ottobre 1989, n. 924317 del 23 novembre 1989, n. 020741 del 5 marzo 1990, n. 021956 del 28 maggio 1990, n. 023632 del 9 novembre 1990 e n. 024109 del 10 dicembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza (di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore) presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte (sostitutive dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1990);

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 1) (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 dicembre 1990);

3) tariffa n. 73CPR - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%) (sostitutiva della tariffa n. 73PR approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1990);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suindicata tariffa n. 73CPR (sostitutiva della tariffa n. 73PR approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1990);

5) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista emessi in tariffa n. 73CPR allorquando il premio annuo corrisposto ecceda l'importo di lire 1.000.000;

6) tariffa n. 7 TUM: assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico ed a capitale decrescente mensilmente di 1/m, da utilizzare per l'emissione di polizze collettive per la copertura del debito residuo;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive delle relative condizioni di applicabilità, da applicare alla predetta tariffa n. 7 TUM;

8) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei coniugi conviventi dei dipendenti della società, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro;

9) condizioni particolari da applicare ai contratti stipulati dai dipendenti della società Allianz Ras tutela giudiziaria - società del gruppo Allianz;

10) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 10);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 12);

14) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 14);

16) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 10) - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

17) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 10) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

18) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 12) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

19) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 14) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1 dal punto 10) al punto 19).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3354

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 1991.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 26 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Tivoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Tivoli;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 7, 9, 16, 21, 22, 25, 37, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58 e 59 è la seguente:

Provincia di Roma.

7. Tivoli, beneficio parrocchiale Santi Giorgio e Martino (nota anche quale parrocchia Santi Giorgio e Martino o comunque denominato), con sede in 00019 Tivoli, piazza S. Giorgio n. 14.

9) Tivoli, beneficio parrocchiale San Silvestro (noto anche quale parrocchia San Silvestro o comunque denominato), con sede in 00010 Villa Adriana di Tivoli, via di Villa Adriana n. 17.

16) Tivoli, beneficio vicariale curato S. Michele Arcangelo (noto anche quale parrocchia S. Michele Arcangelo o comunque denominato), con sede in 00019 Tivoli, località Arci.

21) Arsoli, beneficio parrocchiale Santissimo Salvatore (noto anche quale parrocchia SS. Salvatore noto anche come Cappellania SS. Pietro e Rocco o comunque denominato), con sede in 00023 Arsoli, via delle Chiese n. 12.

22) Capranica frazione Guadagnolo, beneficio parrocchiale San Giacomo (noto anche quale arcipretura di Guadagnolo o comunque denominato), con sede in 00030 Guadagnolo, frazione di Capranica Prenestina.

25) Castelmadama, beneficio parrocchiale San Sebastiano (noto anche quale arcipretura di Castelmadama o anche come vicarie curate o comunque denominato), con sede in 00024 Castelmadama, via San Sebastiano.

37) Guidonia Montecelio, beneficio parrocchiale San Giovanni (noto anche come legato Pio Martini o anche come cappella S. Antonio o comunque denominato), con sede in 00014 Montecelio, piazza San Giovanni.

40) Mandela, beneficio parrocchiale San Nicola (noto anche quale cappellania Gentili oppure cappellania Rosati o comunque denominato), con sede in 00020 Mandela, corso Umberto I n. 8.

43) Percile, beneficio parrocchiale Santa Lucia (noto anche quale cappellania S. Lucia oppure cappellania S.. Rocco o anche cappella S. Anatolia o comunque denominato), con sede in 00020 Percile, piazza Garibaldi n. 1.

45) Poli, beneficio parrocchiale San Pietro (noto anche quale parrocchia S. Pietro o comunque denominato), con sede in 00010 Poli, viale Beomonti.

46) Riofreddo, beneficio parrocchiale San Nicola (noto anche quale cappellania Roberti oppure cappellania delle Grazie o comunque denominato), con sede in 00020 Riofreddo, via Piazzaletto n. 8.

49) Roviano, beneficio parrocchiale San Giovanni Decollato (noto anche quale legato Filippetti, noto anche quale pio legato della Campanella o comunque denominato), con sede in 00027 Roviano, viale Italia n. 3.

51) Sant'Angelo Romano, beneficio parrocchiale Santa Maria e San Biagio (noto anche quale parrocchia di S. Maria e S. Biagio oppure cappella S. Caterina o anche prebenda parrocchiale S. Maria o comunque denominato), con sede in 00010 Sant'Angelo Romano, via Santa Maria.

53) S. Polo dei Cavalieri, beneficio parrocchiale San Nicola (noto anche quale parrocchia S. Nicola oppure rettoria S. Lucia o comunque denominato), con sede in 00010 San Polo dei Cavalieri.

54) Saracinesco, beneficio parrocchiale San Michele (noto anche quale parrocchia S. Michele Arcangelo o comunque denominato), con sede in 00020 Saracinesco, piazza Roma n. 1.

55) Vallinfreda, beneficio parrocchiale San Michele (noto anche quale parrocchia San Michele Arcangelo o comunque denominato), con sede in 00020 Vallinfreda, via della Chiesa n. 8.

56) Vicovaro, beneficio parrocchiale S. Pietro (noto anche quale cappellania di S. Vito o comunque denominato), con sede in 00029 Vicovaro, via delle Campane n. 3.

58) Vivaro Romano, beneficio parrocchiale San Biagio (noto anche quale parrocchia arcipretale S. Biagio o comunque denominato), con sede in 00020 Vivaro Romano, piazza San Biagio n. 1.

Provincia di Rieti.

59) Orvinio, beneficio parrocchiale San Nicola di Bari (noto anche quale parrocchia S. Nicola o comunque denominato), con sede in 02035 Orvinio, via Manenti n. 73;

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Tivoli contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Provincia di Roma.

63) Comune di Casape, beneficio parrocchiale Madonna di Quintiliolo, con sede in 00010 Casape.

64) Comune di Ciciliano, beneficio parrocchiale S. Maria della Palla, con sede in 00020 Ciciliano.

65) Comune di Guidonia Montecelio, beneficio parrocchiale Lanciani, con sede in 00014 Montecelio.

66) Comune di Guidonia Montecelio, beneficio parrocchiale Raffaelli, con sede in 00014 Montecelio.

67) Comune di Sant'Angelo Romano, beneficio parrocchiale Danieli, con sede in 00010 Sant'Angelo Romano.

68) Comune di Tivoli, beneficio parrocchiale Santa Maria Nova con sede in 00019 Tivoli.

Provincia di Rieti.

69) Comune di Turania, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine con sede in 02020 Turania.

Roma, 5 luglio 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A3328

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 23 luglio 1991.

Elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di Presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che, in relazione alla scadenza per compiuto triennio, dell'attuale Consiglio di Presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 24 novembre 1991, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'ufficio elettorale - Consiglio di Stato - Piazza Capo di Ferro n. 13, è fissato al 19 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1991

Il Presidente: CRISCI

91A3378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 12 luglio 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Valeriu Vierita, ambasciatore di Romania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 12 luglio 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Glenn Robin Ware Baab, ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A3357

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali datati 3, 15 e 20 luglio 1991 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67; le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Dobenam - Angelini 30 capsule mg 20	B40	26.950	027848011
Droxar - Upjohn 30 capsule mg 20	B40	26.950	027974017
Miokacin - F.I.R.M.A. grat 8 bust mg 900	SB40	22.300	025318066
Naprosyn 24 - Recordati 20 cprs a rilascio controllato mg 750	B40	23.375	023177189

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Biolucchini - Geymonat 6 fiale 2 ml	B40	23.500	028273011
Lacipil - Glaxo 14 cpr mg 4	B40	40.200	027830013
Lacirex - Guidotti 14 cpr divisibili mg 4	B40	40.200	027831015
Safepin - Glaxo Allen 14 compresse mg 4	B40	40.200	027832017
Viapres - Zambon Group 14 compresse divisibili mg 4	B40	40.200	027887025

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate con decreti ministeriali del 3, 15 e 20 luglio 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Polixima - Herdel	*Polixima* - Sifarma (D.M. 3-7-1991)
Staff - Angelini 20 capsule mg 50 RB40 L. 8.000 (cod. 023340021) 30 capsule mg 25 RB40 L. 7.005 (cod. 023340019)	*Staff* - Angelini (D.M. 20-7-1991) 20 compresse mg 50 RB 40 L. 7.700 (cod. 023340058) 30 compresse RB40 L. 6.760 (cod. 023340045)

I lotti delle preparazioni capsule da 25 mg e capsule da 50 mg devono essere ritirati dl commercio entro il 31 dicembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Tauglicolo - IBI 12 supp. adulti B40 L. 4.635 (cod. 021600022) 12 supp. pediatriche B40 L. 4.165 (cod. 021600034) im., 12 fiale iniett. 2 ml B40 L. 5.220 (cod. 021600046)	*Tauglicolo* - IBI (D.M. 20-7-1991) 12 supp. adulti B40 L. 4.635 (cod. 021600059) 12 supp. pediatriche B40 L. 4.165 (cod. 021600061) im., 12 fiale iniett. 2 ml B40 L. 5.220 (cod. 021600073)

I lotti delle preparazioni contraddistinte dai numeri di codice in precedenza attribuiti devono essere ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Verboril - Medici Domus	*Verboril* - Proter (D.M. 15-7-1991)

91A3367

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE LAZIO

Decreto ministeriale n. 91/00348 del 21 giugno 1991
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali e opere di bonifica)

Latina: piogge alluvionali dal 18 ottobre 1990 al 19 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Fondi, Latina, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina.

Rieti: piogge alluvionali dal 9 dicembre 1990 al 10 dicembre 1990 nel territorio del comune di Fara in Sabina.

Roma:

grandinate del 1° agosto 1990, del 2 agosto 1990, del 30 agosto 1990, dell'11 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Albano Laziale, Pomezia.

piogge alluvionali del 22 ottobre 1990, del 28 ottobre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 9 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Ardea, Roma.

La regione Lazio ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A3370

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il dott. Giovanni Leone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori officina fonderia Cure» Società a responsabilità limitata, con sede in Scandicci (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 febbraio 1984 in sostituzione del sig. Angelo Nicoletti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il rag. Piera Erbetta, viale Roma, 39, Novara, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 febbraio 1991 in sostituzione dell'avv. Giovene Lucio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 la sig.ra Cafaro Anna Maria è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Parisi», con sede in Scanzano di Montalbano Jonico (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 dicembre 1986 in sostituzione del sig. De Miccolis Filippo, deceduto.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il dott. Giovanni Smargiassi, P. Caprioli, 13, Vasto (Chieti), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro e produzione «Cooperativa costruttori edili e stradali» a responsabilità limitata, con sede in Scerni (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1990 in sostituzione del dott. Pietro Ciccarelli, dimissionario.

91A3358

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1991 in favore di venti lavoratori, impiegati dipendenti della S.r.l. Fivre elettronica, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 novembre 1989 al 7 maggio 1990.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale n. 10885 datato 28 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 2 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Algat*, con sede in San Carlo Canavese (Torino) e stabilimento di San Carlo Canavese (Torino):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Idroelettrica di Borgofranco* dal 12 gennaio 1990 *Elettrochimica C.se S.r.l.*, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiera Pirinoli*, con sede in Roccavione (Cuneo) e stabilimento di Roccavione (Cuneo):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Ayrton*, con sede in Narzole (Cuneo) e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Arcofalc*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Surea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Snia Fibre - Gruppo Snia*, con sede in Cesano Maderno (Milano) limitatamente allo stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Confezioni Els di Eugenio Ballabio e C.*, con sede in Paina di Giussano (Milano) e stabilimento di Paina di Giussano (Milano):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 10 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Ditta laboratorio Ferrari di Ferrari Antonia*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 7 giugno 1990 all'8 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Mongelo*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 21 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 17 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, art. 4.

3) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no (in amministrazione controllata).

4) *S.c.r.l. Cooperativa Minerva*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 2 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 25 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 26 novembre 1991 al 30 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Fiat Geotech - Div. macchine movimento terra già Fiatallis Europe*, con sede in Modena e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fiat Geotech - Div. macchine movimento terra già Fiatallis Europe*, con sede in Modena e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. New Style*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Miura Shoes*, con sede in Civitella della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Civitella della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuovo ricamificio' del sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 30 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Officine navali ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 7 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. G.I.S.I.*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dall'8 gennaio 1991 al 14 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1988 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 14 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Icem*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e cantiere di Napoli:

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e cantiere di Napoli:

periodo: dal 12 maggio 1991 al 16 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. I.S.A.M. - Industria arredamenti metallici*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 3 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Carbonpelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 marzo 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 7 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. F.lli Cuomo*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Officine meccaniche Bartiromo*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991 in favore di sei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cusina Sud ed occupati presso lo stabilimento di Matera della S.p.a. Ferrosud per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1991 al 29 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1991:

1) Area del comune di Montalbano Ionico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

2) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F, per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D. per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81, per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

3) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia. s.s. n. 145, primo lotto, secondo stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

4) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. n. 145, primo lotto, secondo stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

5) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia. s.s. n. 145, primo lotto, secondo stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° marzo 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

6) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data.
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.

7) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» primo lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

8) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

9) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.

10) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

11) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, quarto lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1989.

12) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 5 settembre 1988.

13) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto quarto dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1988.

14) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.

15) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.

16) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro 10 mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

17) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro 10 mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

18) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro 10 mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

19) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimento SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 29 dicembre 1977.

20) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 17 maggio 1979.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Montevecchio (Cagliari):

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 5 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1981: dal 12 maggio 1980;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Montevecchio (Cagliari):

periodo: dal 6 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1981: dal 12 maggio 1980;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. M.I.L.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 27 settembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 settembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Adige temper glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989, dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto, frazione Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal l'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Mobil P. di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Mobil P. di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Ditta Mobil P. di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *Ditta Mobil P. di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta Mobil P. di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 21 febbraio 1991 al 20 agosto 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Marco confezioni*, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. New Barcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C.*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. P.R. Experience*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Faraone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo) e stabilimento di Tortoreto (Teramo):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 10 agosto 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.c.r.l. Consorzio delle cooperative della Marsica*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Femminella Luigi*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Nuova editrice*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 agosto 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A3315

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1991, registro n. 31 Interno, foglio n. 305, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Marianna Gemma Caliz, nata a Tarcento (Udine) il 2 dicembre 1903 e deceduta a Milano il 15 gennaio 1989, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Ulderico Brambilla di Milano il 20 febbraio 1989, n. 38721/4349 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», consiste in un appartamento il cui valore è stato stimato dall'ufficio tecnico erariale in L. 45.000.000 e in beni mobili, come da inventario, del valore di L. 180.000.

91A3359

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8094-XV-J del 1° giugno 1991 l'esplosivo denominato «PYX» nonché i manufatti esplosivi per impiego nelle cartucce per sondaggi e prospezioni petrolifere che la società Baker Sand Controll Manufactoring, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

esplosivo «2,6-*bis* (Picrilamina) 3,5 dinitropiridina», denominato PYX, fabbricato dalla The Ensing - Bickford Company, seconda categoria, gruppo *B*, 660 Hop-Meadon Street di Simsbury - U.S.A., n. ONU 0079-1.1.D;

carica cava denominata: «Universal D.P.06-77080-04», caricata con gr. 32 di PYX, seconda categoria, gruppo *A*;

carica cava denominata: «Universal D.P.06-77103-04», caricata con gr. 23 di PYX, seconda categoria, gruppo *A*,
fabbricate dalla Shaped Charge Specialist ed assemblate dalla Goex Inc. (U.S.A.);

detonatore primario PYX 06-77331-00, caricato con mgr. 690 di PYX, terza categoria, fabbricato dalla soc. Unidynamics/Phoenix (U.S.A.);

detonatore bidirezionale PYX 06-76270-00, caricato con mgr. 600 di esplosivo, terza categoria fabbricato dalla soc. The Elsing-Bickford Company (U.S.A.);

miccia detonante (PYX cord) 06-76269-00, con rivestimento in alluminio, contenente gr. 21,26 di PYX per metro lineare (diametro 5,21 mm), seconda categoria, gruppo *A*, assemblata dalla soc. Jet Research Center, Inc.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6455 XV. J del 15 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante principale», che la società Fiat Ciei S.p.a. intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.) di Survilliers (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3341

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica.

Facoltà di agraria:
costruzioni zootecniche ed elementi di topografia.

Facoltà di ingegneria:
tecnica urbanistica;
fisica dell'atmosfera.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto amministrativo;
diritto costituzionale italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto urbanistico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3368

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Approvazione dello schema-tipo del bando di gara per la fornitura di biscotti dolci

Si comunica che il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 18 luglio 1991, ha deliberato l'approvazione del bando di gara tipo per la fornitura all'A.I.M.A. stessa di biscotti dolci.

Il consiglio ha deliberato, inoltre, che a tale schema si farà riferimento per tutte le forniture di biscotti dolci che l'A.I.M.A. effettuerà.

Il testo del sopracitato bando sarà pubblicato prossimamente nel Bollettino ufficiale dell'A.I.M.A. che sarà affisso all'albo presso la sede dell'A.I.M A., via Palestro, 81, Roma.

91A3360

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere depennata l'ultima riga del testo del medesimo recante:

Serfoxine - Poli *Serfoxine - Dorom (D.M. 18-6-1991)*

in quanto la specialità medicinale Serfoxine non è prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale.

91A3375

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200